

**BOZZA DI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA
PROFESSIONALE**

**AGGIORNATA SULLA BASE DELLE PROPOSTE EMERSE NELL'A.P. DEL 06.04.13, DEL
G.D.L. ALLARGATO DEL 24.04.13 E DELLE OSSERVAZIONI SUCCESSIVE**

**Articolo 1
(Obbligo di aggiornamento della competenza professionale)**

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

Articolo 1 bis (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

“Professione”: così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 07.08.2012, n. 137.

“Professionista”: così come definito all’art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 07.08.2012, n. 137.

“Competenza professionale”: capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell’esercizio della professione di ingegnere;

“Aggiornamento della competenza professionale”: insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;

“Formazione professionale continua”: processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l’aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di ingegnere

“Apprendimento formale”: apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell’ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;

“Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da qualsiasi soggetto che persegua finalità di formazione professionale;

“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell’esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;

“Certificazione delle competenze”: procedura **volontaria** di riconoscimento, da parte dell’Ordine territoriale, secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite **dall’iscritto in contesti formali, non formali e informali.**

Articolo 2

(Formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione)

1. L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.
2. L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
3. Per esercitare la professione l'ingegnere iscritto deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.
4. Si possono conseguire CFP:
 - a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;
 - b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi art. 3, 3bis e 3ter;
5. L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli art. 3, 3bis e 3ter.
6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto **che comunque non può potrà essere minore di zero.** *(oppure: fino all'azzeramento del credito totale / Il minimo dei crediti posseduti è zero).*
8. Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
 - a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza
 - b) in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;
 - c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;
 - d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.
9. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono **10 5** CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.
10. Agli ingegneri iscritti alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

Articolo 3

(Attività di formazione professionale continua **di tipo per l'apprendimento non formale**)

1. Le attività di formazione professionale continua **di tipo per l'apprendimento non formale** riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi del art. 7 comma 5 del DPR 137/2007, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sull'intero territorio nazionale.
3. Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività di formazione frontale di cui al comma 1 organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validità sull'intero territorio nazionale.
4. Sono riconosciute dal CNI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
5. Il CNI può riconoscere singole attività di formazione **per l'apprendimento non formale** non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività.
6. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative riconosciute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Articolo 3 bis

(Attività di formazione professionale continua ~~di tipo~~ per l'apprendimento informale)

1. Le attività di formazione professionale continua ~~di tipo~~ per l'apprendimento **informale** riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.
2. La certificazione delle competenze, conferita dall'Ordine territoriale di appartenenza, permette all'iscritto di ottenere CFP come indicato nell'allegato A.

Articolo 3 ter

(Attività di formazione professionale continua ~~di tipo~~ per l'apprendimento formale)

l. Le attività di formazione professionale continua ~~di tipo~~ per l'apprendimento **formale** riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

Articolo 4 (Autorizzazione)

1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il CNI può concedere ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente regolamento. L'autorizzazione viene concessa tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.

2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita istanza al CNI, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNI.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNI è tenuto a comunicare agli istanti l'esito dell'esame della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine di trenta giorni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro trenta dalla richiesta da parte del CNI determina il rigetto della domanda. L'esito definitivo dell'esame della domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste.

4. Le domande di autorizzazione che il CNI ritiene meritevoli di accoglimento sono immediatamente trasmesse al **Ministero** della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1, dandone contemporanea comunicazione agli istanti. Sulla base del parere rilasciato dal Ministro, il CNI delibera infine in merito all'accoglimento delle domande di autorizzazione e ne pubblica l'elenco sul proprio sito internet. L'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.

5. Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli Ordini territoriali.

6. Gli Ordini hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggetti terzi, saranno comunicati al CNI per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di autorizzazione.

EMERGE LA PROPOSTA, CONDIVISA CON IL MINISTERO DI EFFETTUARE QUALCHE MODIFICA PER AVERE MENO VINCOLI E PIÙ FLESSIBILITÀ DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO

Articolo 5 (Esonero)

1. **Possono essere Sene** motivo di esonero dall'obbligo di—aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:

- a) maternità o paternità, per un anno;
- b) servizio militare volontario e civile;
- c) grave malattia o infortunio;
- ~~d) raggiungimento del 65° anno di età;~~
- e) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore.

2. Alla concessione del periodo di esonero, **definito dall'Ordine su istanza dell'iscritto,** consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art. 2, comma 7 del presente regolamento.

Articolo 6 **(Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri)**

l. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137, sono compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri:

- a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative;
- b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;
- c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti;
- d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali con organizzazione sovra territoriale;
- e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art. 3 comma 6 del presente regolamento;
- f) la concessione delle autorizzazioni delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 5, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili;
- h) **il coordinamento per** l'istituzione **e la gestione della agenzia nazionale per la della** certificazione **volontaria** delle competenze degli iscritti.

Articolo 7 **(Compiti degli Ordini territoriali)**

1. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137, sono compiti degli Ordini territoriali:

- a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche, ai sensi del art. 7 comma 5 del DPR 137/2007, in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
- b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;
- ~~c) la certificazione delle competenze degli iscritti;~~
- d) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;
- ~~e) il controllo dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti e~~ la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;
- f) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art. 3 comma 5 del presente regolamento.

2. Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.

Articolo 7bis
(Compiti degli iscritti)

l. In attuazione a quanto definito dall'art. 7 del D.P.R. 07/08/2012 n. 137, sono compiti degli iscritti agli Ordini:

- a) la tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall'Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti.
- b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo.

Articolo 8 (Sanzioni)

l. Qualora, ~~dall'esercizio dell'attività di controllo affidata ai Consigli territoriali a norma dell'art. 7 del presente regolamento, emerga che~~ un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art. 1, comma 1, lett. A) del DPR 07.08.2012, n. 137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina per le conseguenti azioni disciplinari.

Articolo 9
(Entrata in vigore e discipline transitorie)

1. L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Agli ingegneri iscritti alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
3. Sono riconosciute ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento le attività formative svolte dagli iscritti entro precedente /i all'entrata in vigore
4. Il presente regolamento sarà soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni dalla entrata in vigore.

ALLEGATO A – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP (VER. AGGIORNATA)

Formazione Apprendimento non formale		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti	Note
		Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP	
		Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP / evento max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP	
		Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP / evento max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP	

Aggiungere: Partecipazione a stages formativi da parte di giovani ingegneri

Formazione Apprendimento informale		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti	Note
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo / professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP / anno	
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP /anno	
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP / pubblicazione	
		Brevetti		10 CFP / brevetto	
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP / anno	
		Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere		3 CFP	

Aggiungere: Aggiornamento informale conseguente alla partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali (da valutare caso per caso)

Formazione Apprendimento formale		Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti	Note
		Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)	<i>Devono essere stabilite le equivalenze CFU/CFP</i>
		Frequenza di corsi universitari con esame finale		1 CFU = 1 CFP valutati caso per caso	<i>Secondo alcune proposte l'equivalenza 1 CFU = 1 CFP è troppo penalizzante</i>